# Comune di Nocera Terinese

*Provincia di Catanzaro*

ORIGINALE

N. 103 del Reg. Delibere del 22-10-2026

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Conferimento incarico legale innanzi alla Corte Suprema di Cassazione nel giudizio promosso da Ecocem s.r.l. c/ Comune di Nocera Terinese avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 772/2026- Atto di indirizzo.**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **14:19** presso , appositamente convocata dal Sindaco con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | Presente/Assente |
|---|---|---|
| Russo Saverio | Sindaco | Presente |
| Guido Sergio | Assess/Vice Sindaco | Presente in videoconferenza |
| Mendicino Giuseppe | Assessore | Presente in videoconferenza |
| Bifano Eleonora | Assessore | Presente in videoconferenza |
| Macchione Teresa | Assessore | Presente in videoconferenza |

**Partecipa** il Segretario Comunale, Dott.ssa Carmen Longo.

Il **Sindaco,** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'atto con oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

-con ricorso per decreto ingiuntivo, la società Ecocem S.r.l. adiva il Tribunale di Lamezia Terme chiedendo il pagamento, da parte del Comune di Nocera Terinese, della somma di € 136.108,45, oltre interessi moratori e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per lavori, servizi e forniture di materiali eseguiti nell'ambito del territorio comunale nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012;

-il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto ingiuntivo n. 299/2013, emesso in data 5 giugno 2013 e depositato il 6 giugno 2013, ingiungeva al Comune di Nocera Terinese il pagamento della predetta somma;

-avverso il suddetto decreto ingiuntivo, il Comune di Nocera Terinese proponeva opposizione, iscritta al R.G. n. 1416/2013, contestando, tra l'altro, l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrazione del credito azionato, la congruità dei prezzi applicati, la corretta determinazione dell'aliquota IVA e la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;

-nel giudizio di opposizione, Ecocem S.r.l. si costituiva chiedendo il rigetto delle contestazioni formulate dal Comune e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;

-il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 123/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024, rigettava l'opposizione proposta dal Comune, confermando il decreto ingiuntivo n. 299/2013, e condannava l'Ente al pagamento delle spese di lite in favore di Ecocem S.r.l., liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;

-avverso la predetta sentenza, il Comune di Nocera Terinese proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, iscritto al R.G. n. 434/2024, contestando, tra l'altro, la mancata verifica della sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) per l'assunzione di obbligazioni a carico dell'Ente e per l'eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

-Ecocem S.r.l. si costituiva nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;

-la Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 772/2026, deliberata il 27 maggio 2026, pubblicata il 28 maggio 2026 e notificata il 23 giugno 2026, accoglieva l'appello proposto

dal Comune di Nocera Terinese e, in integrale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 299/2013, disponendone la revoca;

-la Corte territoriale fondava la propria decisione, in particolare, sulla ritenuta mancanza di prova degli impegni contabili, della relativa copertura finanziaria e degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di ordinazione delle spese e riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, ritenendo che la documentazione prodotta, comprese le certificazioni del credito rilasciate dal Comune, non fosse idonea a superare le predette carenze;

-per effetto dell'accoglimento dell'appello, la Corte condannava Ecocem S.r.l. al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, secondo la liquidazione contenuta nella sentenza;

**DATO ATTO CHE**

-Ecocem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 772/2026 della Corte d'Appello di Catanzaro, notificata in data 23 giugno 2026, chiedendone la cassazione con rinvio ad altra composizione della Corte territoriale;

-con il predetto ricorso, articolato in cinque motivi, la società ricorrente ha dedotto, in sintesi, la nullità della sentenza per asserita violazione delle disposizioni sul contraddittorio e sulle preclusioni processuali, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 del codice civile e degli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, contestando altresì la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello in ordine agli atti di certificazione e riconoscimento del credito provenienti dall'Ente e deducendo l'omesso esame di fatti ritenuti decisivi ai fini della controversia;

-la società ricorrente ha concluso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, nonché la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio;

**CONSIDERATO CHE:**

-alla luce delle contestazioni formulate dalla società ricorrente e delle questioni giuridiche sottoposte al vaglio della Corte Suprema di Cassazione, si ritiene sussistano adeguate ragioni per resistere all'impugnazione, al fine di tutelare le posizioni giuridiche e patrimoniali del Comune di Nocera Terinese;

-sussiste, pertanto, un concreto interesse pubblico dell'Amministrazione comunale a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, per sostenere la legittimità della sentenza di secondo

grado e preservarne gli effetti favorevoli per l'Ente, prevenendo il rischio di conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale ed erariale;

-si rende, conseguentemente, necessario autorizzare la costituzione del Comune nel predetto giudizio di legittimità, conferendo mandato al Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente, affinché provveda al conferimento dell'incarico a un legale per la tutela degli interessi dell'Amministrazione e all'adozione di ogni iniziativa giudiziale ritenuta opportuna e necessaria;

-è necessario conferire con urgenza incarico professionale ad un avvocato qualificato, per assicurare adeguata e tempestiva rappresentanza in giudizio;

**VISTO** che la dotazione organica di questo Comune non prevede un ufficio Legale e, pertanto, bisogna rivolgersi all'esterno e, nel caso in specie, trattasi di attività giudiziaria inderogabile ed urgente, stante le pendenze del giudizio e l'urgenza di adottare idonee strategie difensive a tutela dell'Ente;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 4 del regolamento di conferimento degli incarichi legali, ultimo comma, che recita "Il responsabile dell'area conferisce l'incarico scegliendo il professionista fra gli iscritti all'elenco attenendosi ai criteri di rotazione o, se trattasi di specifiche e peculiari questioni, sulla base delle esperienze risultanti dal curriculum formativo - professionale o, in casi di evidente conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. Potrà, inoltre, conferire incarico a professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'elenco stesso. L'Affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto di patrocinio o disciplinare previa approvazione con determina con la quale si provvede altresì, all'impegno di spesa e, previa, altresì, interlocutoria con il legale individuato, circa l'entità del compenso";

-l'art. 5 – che recita "la competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale, la quale delibera con adeguata motivazione e sulla scorta delle relazioni tecniche prodotte dagli uffici responsabili degli atti dai quali è generato il contenzioso, i quali unitamente alla relazione dovranno trasmettere all'Ufficio contenzioso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria. Al Sindaco compete il rilascio della procura ad litem al difensore fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto Comunale";

- l'art. 56 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici- Appalti esclusi nei settori ordinari- dispone "1. Le disposizioni del Codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici… Omissis –"4- servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere

specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5 - Altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri;

- l'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto Legge nr. 77/2021;

- la sentenza del 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia Europea, emessa nella causa C-264/18 nel confermare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 che esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva la rappresentanza legale, definito quale "rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato";

- la sentenza dell'8 giugno 2021, n. 509 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio che ha affermato che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, procedere all'affidamento diretto e fiduciario;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15 marzo 2024 ad oggetto "Utilizzo elenco degli avvocati presenti in short list approvata con determinazione n. 12 del 16.01.2024 e n. 35 del 13.2.2024. Atto di indirizzo" con la quale, nelle more della predisposizione degli atti regolamentari nuovi, è stata disposta la sospensione dell'elenco di avvocati;

**CONSIDERATO CHE:** per la rappresentanza e il patrocinio in giudizio, al fine di tutelare al meglio i diritti e gli interessi dell'Ente, l'Amministrazione necessita di nominare un professionista in possesso di comprovata esperienza e dei requisiti idonei in relazione alla specificità della materia del contenzioso;

**RILEVATO** che la scelta dell'Avv. Gaudio Giuseppe Vittorio è motivata dall'esigenza di assicurare continuità e coerenza nell'attività difensiva dell'Ente, avendo il medesimo professionista già seguito la controversia tra il Comune di Nocera Terinese e la Ecocem Srl nel primo e secondo grado di giudizio;

-a tal fine, l'Avv. Gaudio Giuseppe Vittorio del Foro di Cosenza– già difensore dell'Ente nel giudizio di primo e secondo grado – è stato invitato con nota pec prot. n. 13565 del 06/10/2026 a presentare la propria offerta professionale per la rappresentanza e la difesa del Comune di Nocera Terinese nel procedimento promosso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione dalla Ecocem Srl.;

-in riscontro a tale richiesta, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 19/10/2026 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.14158 , il predetto legale ha formalmente trasmesso il preventivo di spesa per le prestazioni professionali;

**RITENUTO** dover costituire l'Ente nel giudizio sopra descritto dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione stante l'urgenza di adottare idonee strategie difensive a tutela dell'Ente mediante l'affidamento di incarico legale a professionista di fiducia, con l'accettazione dei compensi tabellari ai minimi tariffari ai sensi degli artt. 1 – 11 DM 55/2014;

**VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato del 2 aprile 2025, n. 2776, relativamente alla necessità di acquisizione del CIG in materia di incarichi giudiziali;

**CONSIDERATO** che l'Ente deve ispirare la propria azione ai principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza;

**VISTI:**

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento dei servizi e degli uffici;

Il Regolamento per il conferimento degli incarichi Legali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

**DELIBERA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio del Comune di Nocera Terinese nel giudizio promosso da Ecocem Srl. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione con ricorso avverso la sentenza n. 772/2026 della Corte d'Appello di Catanzaro;

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco al rilascio della procura ad litem al difensore incaricato per il giudizio elencato;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Amministrativo per la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini dell'affidamento dell'incarico legale ad un professionista di fiducia dell'Ente qualificato in possesso dei requisiti necessari in relazione alla controversia di cui all'oggetto, per assicurare adeguata e tempestiva rappresentanza in giudizio;

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area competente l'adozione del conseguente impegno di spesa e degli atti necessari alla formalizzazione dell'incarico professionale;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto a quanti interessati;

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

## Regolarità Tecnica

**In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole**

**Comune di Nocera Terinese. 22-10-2026**

**IL RESPONSABILE SETTORE PROPONENTE**
*Giuliana Cembalo*
*(Sottoscritto con firma digitale)*

## Regolarità Contabile

**In ordine alla Regolarità contabile si esprime parere Favorevole**

**Comune di Nocera Terinese. 22-10-2026**

**IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA**
*Dott.ssa Maria Cristina Alfano*
*(Sottoscritto con firma digitale)*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 103/2026**

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

*Geom. Saverio Russo*

*(Sottoscritto con firma Digitale)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Carmen Longo*

*(Sottoscritto con firma digitale)*